

REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

Titolo 1 – Norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 16 della L.R. Marche 28 aprile 1994, n. 15, regola, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.
2. Gli elementi naturali (fiumi, torrenti, fossi) e le strade, su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio del Parco.
3. Agli oneri di cui al presente regolamento si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dai mammiferi con eccezione dei micromammiferi.
5. Beneficiari degli indennizzi, per i danni alla colture, previsti nel presente regolamento sono gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
6. Per quanto attiene all'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi, si fa riferimento alla L.R. 17/1995 nonché alla Delibera di Giunta Regionale che annualmente fissa i criteri e le modalità per interventi ed indennizzi per danni arrecati al patrimonio zootecnico, determinando l'entità del contributo ed i valori medi per specie e razze.

Art. 2 – Misura dell'indennizzo

1. L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% per i danni alle colture, 100% per i danni alle persone, 60% per i danni alle autovetture e mezzi di trasporto.
2. In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare € 2.000,00 per i danni alle colture, € 2.600,00 per i danni alle persone e € 2.600,00 per i danni alle autovetture e mezzi di trasporto.
3. Qualora l'importo degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno risultasse notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione

del Consiglio Direttivo, a una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti.

4. L'indennizzo per i danno alle colture, così come determinato ai sensi dei commi precedenti, è comunque soggetto a una riduzione del:

- 80% nel caso in cui non siano stati posti in essere gli adeguati sistemi di difesa, proposti da precedenti verbali, esistendo le condizioni per richiedere i contributi finalizzati alla realizzazione di adeguati sistemi di difesa di cui al seguente articolo 3.
- 50% nel caso in cui non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate, dai verbali di sopralluogo, evidenti carenze sotto il profilo della protezione delle colture agrarie.

Art. 3 – Attività di prevenzione

1. Nei limiti delle risorse previste nel bilancio l'Ente Parco, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può finanziare, fino al 50% delle spese, l'acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di azioni e interventi atti ad eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno alle colture agricole. A tal fine i verbali di cui all'art. 8 con le relative proposte di indennizzo debbono contenere, ove applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni.

Titolo 2 – Individuazione e valutazione dei danni

Art. 4 – Danni relativi al settore agricolo - forestale

1. Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili riguardanti:

- Superfici rimboschite da non più di dieci anni,
- Terreni ove i rimboschimenti siano stati effettuati in applicazione al Reg. CEE 2080/92 e Reg. CEE 1257/99, purché siano state adottate adeguate misure di prevenzione;
- Terreni con produzioni agricole, colture arboree da legno e da frutto, pascoli e prati-pascolo;

2. Non sono indennizzati i danni:

- Relativi ad altre tipologie di superfici boscate;
- Alle produzioni orticolte, frutticole nonché alle colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione eventualmente indicate dall'Ente Parco;
- Qualora l'importo totale stimato sia inferiore a €50,00;
- Relativi a terreni abbandonati.

Art. 5 - Valutazione dell'indennizzo per le colture agro - forestali

1. Per i danni alle colture la valutazione del danno è calcolata sulla base dei prezzi correnti di mercato.
2. Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all'agricoltore viene assicurato il rimborso delle spese del costo del seme maggiorato di un contributo forfetario fino ad un massimo di € 200,00 per ettaro, necessario al ripristino della coltura danneggiata.
3. L'indennizzo viene comunque aumentato:
 - Del 10% nel caso di colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al Reg. CEE 1257/99;
 - Del 30% nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche come da reg. CEE 2092/91 e Reg. CEE 1257/99.
4. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta d'indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea.

Art. 6 - Valutazione dell'indennizzo per i danni a persone, ad autovetture e mezzi di trasporto

1. Il soggetto che ha subito il danno alle autovetture e mezzi di trasporto deve allegare alla domanda di indennizzo idonea documentazione attestante la quantificazione del danno.
2. Per i danni alle autovetture e mezzi di trasporto l'accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati, se ritenuto necessario, con apposita perizia tecnica.
3. Non vengono comunque indennizzati i danni causati da animali selvatici su tratti di strada opportunamente segnalati dalla prescritta segnaletica verticale di pericolo – pericolo attraversamento animali selvatici -.
4. Nel caso di danni alle persone l'Ente Parco procederà all'accertamento e alla valutazione con apposita perizia medico-legale.
5. Le spese per la valutazione del danno sono comunque a carico dell'Ente Parco.

Titolo 3 – Procedimento amministrativo

Art. 7 - Denuncia

1. La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato all'Ente Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello entro le ventiquattro ore successive alla scoperta del danno ed almeno dieci giorni prima del raccolto per permettere le necessarie operazioni di verifica.

2. La denuncia, obbligatoriamente sottoscritta dall'interessato, deve essere effettuata impiegando gli appositi modelli messi a disposizione dall'Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in essi indicati. L'assenza di uno solo degli elementi o degli allegati obbligatori, non consentendo a chi di competenza di effettuare il sopralluogo o una appropriata valutazione del danno, rende nulla la denuncia. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il tipo di danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta d'indennizzo ad altro ente pubblico nonché l'impegno a non avanzarne.
3. In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere a operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano l'accertamento del danno per almeno dieci giorni successivi alla presentazione della denuncia. Nel caso in cui il danno denunciato sia superiore ai 1.500,00 € tali operazioni devono essere differite nel tempo di ulteriori cinque giorni.
4. Qualora non sia possibile astenersi dal procedere ad operazioni sulla coltura danneggiata per il periodo di cui al comma precedente, il danneggiato è tenuto a dimostrare il danno attraverso una adeguata documentazione fotografica. A tal fine vengono richieste fotografie sia di dettaglio che panoramiche.

Art. 8 - Accertamento

1. A seguito della denuncia di cui all'articolo precedente soggetti incaricati dal Parco effettueranno un sopralluogo accertativo del danno subito, comunicando anticipatamente al richiedente data ed ora del sopralluogo affinché questi garantisca la propria presenza.
2. I soggetti incaricati dei compiti di accertamento e alla valutazione dei danni redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e le altre necessarie informazioni. Nel verbale viene formulata la proposta d'indennizzo.
3. Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale di cui al comma 2 del presente articolo, questo costituisce richiesta formale e motivata d'indennizzo.
4. In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno, il richiedente può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di cui sopra ed ha facoltà di inviare all'Ente Parco una istanza motivata di richiesta di riesame da parte del Consiglio Direttivo, allegando una perizia tecnica redatta e sottoscritta da un professionista abilitato, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni in materia. Tale perizia deve giungere all'Ente Parco entro trenta giorni dalla data del sopralluogo di cui al comma 1 del presente articolo, altrimenti verrà liquidata la somma indicata nel verbale di cui al comma 2.
5. Nel caso specifico di danni ad autovetture e mezzi di trasporto la richiesta di indennizzo deve essere corredata di dichiarazione, redatta dagli organi di polizia competenti per territorio

(Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia Parco), che il danno sia stato effettivamente causato dalle specie di cui all'articolo 1, comma 4, nonché all'interno del territorio del Parco.

6. Il soggetto che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella denuncia dal danneggiato. Questi deve ottemperare entro dieci giorni dalla data di richiesta delle informazioni. In caso di inerzia del danneggiato l'accertatore ha facoltà di procedere alla proposta di indennizzo o richiedere nuovamente le informazioni con raccomandata a/r, specificando la data entro cui far pervenire le notizie richieste; in caso di persistente inerzia la richiesta di indennizzo è respinta.

Art. 9 - Liquidazione

1. Salvo quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale, sottoscritto dal danneggiato, l'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto.
2. Nel caso di mancata accettazione dell'indennizzo accertato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il danneggiato può richiedere, con propria istanza motivata, il riesame da parte del Consiglio Direttivo, che analizza il verbale del sopralluogo nonché la perizia tecnica redatta e sottoscritta dal professionista abilitato di cui al comma 4 dell'articolo precedente. Il Consiglio Direttivo delibera la proposta di indennizzo entro 60 giorni dal ricevimento della istanza.
3. Gli indennizzi relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l'ordine temporale di ricevimento delle denunce.
4. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio diventano prioritari nell'esercizio seguente.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento i verbali redatti dall'agronomo incaricato dall'Ente Parco con contratto n. 92 di Rep. negli anni 2000 e 2001, vengono considerati precedente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente Parco.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del **08 marzo 2002** n. **25**

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il **13 marzo 2002**

E' stato esaminato dal Comitato di Controllo nella seduta del **19 marzo 2002** n. **140**

E' stato ripubblicato il **30 marzo 2002**